



PROT. N. c_m390 – 7839/P

SÈN JAN DI FASSA, 3 agosto 2018

OGGETTO: ORDINANZA N. 58/2018

IL SINDACO

Preso atto che nei giorni 4 e 5 agosto 2018 si svolgerà nella Val de Sèn Nicolò la manifestazione denominata "FESTA TA MONT";

Considerato che per assicurare lo svolgersi della manifestazione in modo disciplinato, tranquillo e sicuro si rende necessario provvedere a regolamentare la circolazione nella Z.T.L. della Val Sèn Nicolò nonché della strada della Val de Sèn Nicolò dalla località "Vidor" in poi e su strada de Meida per la sfilata di apertura;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alla limitazione della circolazione;

Ritenuto in tale circostanza di sospendere l'Ordinanza relativa al divieto di transito per veicoli di larghezza superiore a 2 metri, per permettere l'uso di idonei mezzi di trasporto di persone e di cose al servizio di tale manifestazione, considerata la quasi esclusività del transito di tali veicoli;

Richiamate le Ordinanze sindacali n. 10/98 del 29.06.1998 e n. 36/2018 del 21.06.2018;

Con i poteri conferitigli dagli artt. 5, 6 e 7 delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.Lgs 30.04.1992 nr.285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. l'istituzione del **"DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA"** per tutti i veicoli a motore, nella Z.T.L. della Val Sèn Nicolò **dalle ore 08:00 del giorno 4 agosto 2018 alle ore 20:00 del giorno 5 agosto 2018** ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Soccorso e Antincendio e dei mezzi al servizio dell'associazione "Grop Festa ta Mont" appositamente autorizzati e muniti dell'apposito contrassegno ai sensi del punto 3. lettera l), dell'ordinanza n. 36/2018.

Le altre autorizzazioni disciplinate dall'Ordinanza sindacale n. 36/2018 del 21.06.2018 per il transito e la sosta nella Z.T.L. della Val Sèn Nicolò sono sospese dalle ore 08:00 del giorno 4 agosto 2018 alle ore 20.00 del giorno 5 agosto 2018.

2. l'istituzione del **"DIVIETO DI TRANSITO"** per tutti i veicoli a motore, sulla strada della Val San Nicolò dalla località "Vidor" alla località "Sauch" **dalle ore 00:00 del giorno 4 agosto 2018 alle ore 24:00 del giorno 5 agosto 2018**, ad eccezione:

- a) dei veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Soccorso e Antincendio;
- b) dei mezzi che effettuano il servizio di trasporto pubblico di persone per detta Manifestazione appositamente autorizzati dal Comune di Pozza di Fassa;
- c) dei mezzi che effettuano il Servizio di linea verso la Val di Munciogn istituito dal comune di Pozza di Fassa;
- d) delle macchine agricole e operatrici;
- e) dei mezzi al servizio dell'associazione "Grop Festa ta Mont" debitamente autorizzati e muniti dell'apposito contrassegno ai sensi del punto 3. lettera l), dell'ordinanza n. 46/2017;
- f) dei veicoli in possesso dell'autorizzazione per l'accesso alla Z.T.L. della Val di Munciogn che potranno transitare esclusivamente al fine di raggiungere tale località;
- g) dei veicoli in possesso dell'autorizzazione per l'accesso alla Z.T.L. della Val Sèn Nicolò che, comunque, potranno transitare in senso ascendente, esclusivamente dalle ore 02:00 alle ore 08:00 e per accedere al parcheggio sito in località "Sauch";
- h) dei veicoli, muniti dell'apposito contrassegno, al servizio di persone invalide di cui all'art. 188 C.d.S., e dei veicoli appositamente attrezzati per il trasporto collettivo di persone invalide a condizione che ogni disabile sia accompagnato al massimo da una persona, eccezion fatta per lo

- i) stesso nucleo familiare, che potranno transitare esclusivamente per accedere al parcheggio sito in località "Sauch" o in Val di Munciogn;
 - j) dei veicoli al servizio dei rifugi e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente a due veicoli per ogni esercizio.
 - k) degli automezzi specificatamente adibiti al trasporto di cose che devono dimostrare il titolo al transito al personale addetto alla sorveglianza, mediante l'esibizione della documentazione richiesta dall'ordinamento per il trasporto delle merci;
 - l) dei veicoli dell'Amministrazione comunale e dell'A.S.U.C. di Pozza di Fassa o finalizzati all'esercizio delle attività di Amministratore; i veicoli del Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa, del Servizio RSU, e del Comun General de Fascia;
 - m) dei veicoli della società "Buffaure S.p.A." e dei veicoli che si devono recare in località "Bufaure";
 - n) dei veicoli delle persone residenti in Val de Sèn Nicolò.
3. l'istituzione del **"DIVIETO DI TRANSITO"** per tutti i veicoli su strada de Meida nel centro abitato di Pozza di Fassa dall'intersezione con strada di Bagnes all'intersezione con piazza de Sèn Nicolò e sulla stessa piazza de Sèn Nicolò il 3 agosto 2018 dalle ore 20:45 alle ore 22:00.
 4. La sospensione della validità dell'Ordinanza Sindacale n. 10/98 del 29.06.1998 per i giorni 4 e 5 agosto 2018.
 5. La deviazione della circolazione in località "Vidor" - da e per l'omonimo campeggio - sul piazzale sterrato verso il torrente San Nicolò a partire dal ponte sul rio S. Nicolò per una lunghezza di circa 120 metri;
 6. Gli Operatori di Polizia stradale sono autorizzati ad adottare provvedimenti contingenti, in deroga o ad integrazione dell'anzidetta disciplina, per regolare la circolazione stradale in relazione allo stato delle strade e dei parcheggi, al volume circolatorio, nonché per ogni altro pregiudizievole fenomeno.
 7. Il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Pozza di Fassa, è invitato a mettere a disposizione un adeguato numero di volontari per concorrere al servizio di viabilità e parcheggi.

A U T O R I Z Z A

Il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pozza, Vigo e Mazzin di Fassa ad espletare i servizi richiesti in stretta collaborazione con la Polizia Locale.

I N C A R I C A

L'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio per l'installazione della prescritta segnaletica stradale

A V V E R T E C H E

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495.

D I S P O N E

la pubblicazione della presente all'Albo Telematico;

L'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al presidente dell'associazione Festa ta Mont	Al Corpo Polizia Locale Val di Fassa – Polins de Fascia
Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	Alla Compagnia Carabinieri di Cavalese
Al Distaccamento Polizia Stradale di Predazzo	Alla Stazione Polizia Forestale di Sèn Jan di Fassa
Al Comandante VV.FF. volontari di Pozza di Fassa	All'Ufficio Tecnico Comunale

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Florian Giulio


